

# REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DI SPAZI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI



---

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DI SPAZI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO  
DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI**

**INDICE**

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 1 - Finalità, oggetto e norme generali.....                                   | 3  |
| Art. 2 – Soggetti esterni che possono chiedere l'utilizzo temporaneo di spazi..... | 3  |
| Art. 3 – Modalità di richiesta di utilizzo temporaneo di spazi.....                | 4  |
| Art. 4 – Corrispettivo per l'uso dei locali.....                                   | 5  |
| Art. 5 – Oneri accessori .....                                                     | 6  |
| Art. 6 – Responsabilità del richiedente.....                                       | 6  |
| Art. 7 – Esonero di responsabilità dell'Università .....                           | 7  |
| Art. 8 – Entrata in vigore .....                                                   | 7  |
| Allegato A .....                                                                   | 9  |
| Allegato B .....                                                                   | 10 |
| Allegato C .....                                                                   | 17 |



---

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DI SPAZI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO  
DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI**

***Art. 1 - Finalità, oggetto e norme generali***

1. Il presente Regolamento individua i criteri per la concessione temporanea degli spazi universitari a soggetti esterni autorizzati dall'Ateneo per l'organizzazione di proprie attività e iniziative quali, a titolo di esempio, eventi, conferenze, seminari, assemblee dei soci, riunioni, concorsi, e simili.
2. Il presente Regolamento non dispone in tema di periodica concessione annuale, di locali ad associazioni studentesche accreditate dall'Ateneo, per il quale si rimanda al regolamento dedicato.
3. È vietata la concessione degli spazi di Ateneo a soggetti esterni per manifestazioni con finalità commerciali, politiche, sindacali e/o religiose ed in ogni caso incompatibili con le finalità istituzionali dell'ateneo. Qualsiasi eventuale deroga della presente disposizione viene autorizzata dal Rettore.
4. Durante le attività e le iniziative di associazioni studentesche accreditate, è consentito svolgere attività commerciali non prevalenti rispetto ai fini istituzionali del soggetto richiedente (cd attività non profit), destinate al finanziamento delle attività di interesse generale, restando inteso il divieto di scopo di lucro. Ai fini di cui al presente comma è vietata la distribuzione, anche indiretta, dei fondi eventualmente derivanti dall'iniziativa, (cd lucro soggettivo), agli organizzatori a qualunque titolo individuati. In tale contesto, al fine di salvaguardare ogni equilibrio concorrenziale, dovranno essere limitate le attività promozionali di singoli operatori economici in luogo di una pluralità degli stessi, in modo da non fuorviare illegittimamente la concorrenza.
5. L'utilizzo di spazi universitari da parte di soggetti esterni è subordinato all'effettiva disponibilità degli stessi e alle esigenze di Ateneo alle quali è accordata priorità.

***Art. 2 – Soggetti esterni che possono chiedere l'utilizzo temporaneo di spazi***

1. La richiesta di utilizzo temporaneo degli spazi di Ateneo può essere inoltrata da:
  - a) associazioni studentesche accreditate dall'Ateneo;
  - b) enti pubblici;
  - c) soggetti privati o con diversa struttura giuridica.



---

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DI SPAZI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO  
DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI**

2. L'utilizzo degli spazi non può essere richiesto da soggetti che non risultino in possesso dei requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione. Il soggetto richiedente dovrà attestare mediante autocertificazione di non trovarsi in una delle cause di esclusione.
3. L'utilizzo degli spazi non può altresì essere concesso ai soggetti che, negli ultimi 5 anni, abbiano ottenuto l'utilizzo di uno spazio di Ateneo e non abbiano rispettato una delle disposizioni di cui al presente Regolamento.

***Art. 3 – Modalità di richiesta di utilizzo temporaneo di spazi***

1. I soggetti esterni interessati ad utilizzare gli spazi di Ateneo, verificata preliminarmente la disponibilità degli stessi presso la Struttura universitaria ospitante (Dipartimento, Centro, Direzione), inviano alla Struttura di gestione del patrimonio immobiliare una richiesta mediante la compilazione dell'apposito modulo (allegato B) o l'utilizzo di idonea piattaforma informatica, recante tutte le informazioni necessarie al fine di permettere la valutazione da parte dell'Amministrazione.
2. La richiesta, da inoltrare solo a seguito della verifica preliminare di disponibilità di cui al precedente comma, va completata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto esterno interessato, e deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'avvio dell'iniziativa e non prima di 1 anno dall'iniziativa stessa.
3. Ricevuta la richiesta in forma completa, l'Amministrazione attiva la procedura interna finalizzata alla verifica della compatibilità dell'evento con le finalità istituzionali dell'Ateneo e la fattibilità tecnica. La procedura prevede il coinvolgimento delle strutture interne necessarie, per le valutazioni tecniche e di sicurezza, i pareri di opportunità e di eventuale sovrapposizione con altre iniziative di Ateneo. L'Amministrazione risponde al soggetto richiedente entro 7 giorni antecedenti la data dell'evento. In caso di mancata risposta dell'Amministrazione entro tale termine, la richiesta si intende respinta. In caso di accoglimento della richiesta, previa acquisizione dei sopracitati pareri e dell'autorizzazione sottoscritta dal Responsabile della Struttura ospitante (Dipartimento / Facoltà / Centro / Direzione), la Struttura di gestione del patrimonio immobiliare invia l'autorizzazione al soggetto richiedente, congiuntamente a tutte le informazioni utili in termini di modalità operative e ulteriori prescrizioni necessarie.



---

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DI SPAZI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO  
DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI**

4. La concessione degli spazi di Ateneo per attività e iniziative che, in base alla normativa vigente, richiedono permessi, nulla osta, autorizzazioni o comunicazioni ad enti di controllo, è subordinata al possesso delle medesime da parte del soggetto concessionario. L'Università si riserva di chiedere copia delle stesse per i controlli di competenza.
5. In caso di richiesta da parte di associazioni studentesche accreditate dall'Ateneo di uno tra gli spazi elencati nell'allegato A al presente regolamento, che non preveda alcuna modifica delle condizioni d'uso standard dei locali, delle condizioni di sicurezza e alcuna modifica al layout dello spazio nonché di dotazioni ed attrezzature, i tempi di cui al precedente comma 2 sono ridotti a 7 giorni lavorativi antecedenti la data dell'iniziativa (allegato C).
6. L'Ateneo può revocare in ogni momento la concessione per sopravvenute eccezionali e motivate esigenze istituzionali o attinenti alla sicurezza o all'ordine pubblico, senza che il richiedente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

***Art. 4 – Corrispettivo per l'uso dei locali***

1. L'utilizzo degli spazi da parte di soggetti esterni può essere concesso a titolo gratuito o oneroso.
2. L'utilizzo gratuito è concesso:
  - a) alle associazioni studentesche accreditate dall'Ateneo;
  - b) ad altri soggetti pubblici o privati. Qualora l'evento o la manifestazione vengano valutati di rilevante interesse istituzionale o impatto per la comunità universitaria, la gratuità è disposta dal Rettore o dal Direttore Generale. Qualora l'indicazione provenga dal Direttore della Struttura competente, lo stesso ne deve fornire motivazione, previa consultazione del Rettore o del Direttore Generale. In mancanza, i costi di concessione dello spazio saranno addebitati alla Struttura ospitante.
3. Il canone per l'utilizzo degli spazi e le ulteriori disposizioni tecniche in tema sono indicati nei tariffari e approvati dal Consiglio di Amministrazione congiuntamente al presente Regolamento. (allegato A) I periodici aggiornamenti del tariffario e delle eventuali ulteriori disposizioni tecniche sono demandati alla competenza della Struttura di gestione del patrimonio immobiliare.



---

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DI SPAZI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO  
DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI**

4. I canoni illustrati subiscono la rivalutazione annuale nella misura del 75% dell'indice di riferimento FOI rilasciato da ISTAT. Eventuali aggiornamenti periodici imputabili ad aumento della consistenza di spazi disponibili o a cause di forza maggiore sono demandati alla Struttura di gestione del patrimonio immobiliare.
5. Indipendentemente dalle attività e iniziative organizzate e nell'ottica della collaborazione tra pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici usufruiscono della riduzione del canone nella misura del 30% sui prezzi indicati nei tariffari.
6. La concessione degli spazi ed il relativo calcolo del canone tiene conto delle tempistiche necessarie per le operazioni di allestimento e ripristino degli spazi.
7. Il richiedente è tenuto al pagamento del corrispettivo entro 7 giorni dal ricevimento dell'avviso di fatturazione.

***Art. 5 – Oneri accessori***

1. Il canone per l'utilizzo dei locali comprende i servizi di gestione ordinaria. Ogni ulteriore servizio accessorio (a titolo di esempio: servizio di vigilanza, facchinaggio, reception oltre l'orario stabilito per le necessità di Ateneo, pulizia straordinaria, e simili) rimane a carico del richiedente.
2. Il Direttore della Struttura competente può, motivando la propria decisione, derogare al presente articolo nei confronti di associazioni studentesche accreditate dall'Ateneo o qualora l'evento o la manifestazione siano di rilevante interesse istituzionale o di rilevante impatto per la comunità universitaria, disponendo che i costi relativi agli oneri accessori siano sostenuti direttamente dalla Struttura universitaria ospitante.

***Art. 6 – Responsabilità del richiedente***

1. Il soggetto richiedente deve utilizzare gli spazi esclusivamente per le finalità e nelle modalità per le quali la richiesta è stata effettuata e accordata, non impedendo in alcun modo l'ordinario svolgimento delle attività di Ateneo.
2. Il soggetto richiedente è responsabile per danni arrecati a cose e persone nello svolgimento delle attività e iniziative organizzate negli spazi di Ateneo, nonché del comportamento di organizzatori, ospiti e ulteriori soggetti presenti durante tutto l'arco delle attività e iniziative.



---

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DI SPAZI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO  
DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI**

3. Il soggetto richiedente è altresì responsabile della sicurezza delle persone che partecipano alle attività e iniziative dallo stesso organizzate negli spazi di Ateneo, in qualità di partecipanti o fornitori di beni o servizi, senza gravare sul sistema di gestione della sicurezza dell'Ateneo.
4. Il soggetto richiedente si attiene puntualmente a quanto disposto nel presente Regolamento e alle eventuali prescrizioni fornite in sede autorizzativa. In tutti i casi, il soggetto richiedente rispetta il Codice etico di Ateneo, la normativa vigente in materia di sicurezza e prevenzione incendi e non compromette la fruibilità e la sicurezza della sede.
5. È onere del soggetto richiedente ottenere i permessi, nulla osta o altra autorizzazione necessaria per lo svolgimento dell'evento.
6. Il soggetto richiedente ha l'obbligo di munirsi di idonea copertura assicurativa per danni a cose e persone derivanti dallo svolgimento delle attività di cui alla richiesta di concessione rispetto alle quali l'Università di Trento è soggetto terzo. L'Amministrazione si riserva di eseguire controlli, anche a campione, per verificare che i requisiti dichiarati rispecchino quelli richiesti.

***Art. 7 – Esonero di responsabilità dell'Università***

1. L'Ateneo resta esonerato da qualsivoglia responsabilità in ordine alle attività e iniziative organizzate dal soggetto richiedente.
2. L'Ateneo non assume alcuna responsabilità relativamente ai beni depositati negli spazi concessi, né risponde di eventuali ammanchi o furti.
3. L'Ateneo è inoltre sollevato da qualsiasi responsabilità derivanti da eventuali interruzioni o sospensioni di servizi ad opera di terzi quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, energia elettrica, acqua, connessione internet.

***Art. 8 – Entrata in vigore***

1. Il presente Regolamento sostituisce il "Regolamento per l'utilizzo da parte di soggetti esterni delle aule universitarie" emanato con DR 1471 del 3 agosto 1995.
2. Il presente Regolamento entra in vigore 10 giorni dopo l'emanazione.



---

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DI SPAZI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO  
DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI**

3. Per le richieste presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento si applica quanto previsto dal precedente "Regolamento per l'utilizzo da parte di soggetti esterni delle aule universitarie" emanato con DR 1471 del 3 agosto 1995.